

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 911)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di regolamentare l'attività produttiva e commerciale dei materiali di moltiplicazione della vite nell'area comunitaria, la Comunità economica europea ha emanato la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, recepita, come noto, nella legislazione nazio-

nale con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

Tale direttiva ha, successivamente, subito modifiche apportate dalla stessa Comunità con la direttiva del Consiglio del 22 marzo 1971 (71/140/CEE); con la direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1974 (74/648/CEE); con la direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1974 (74/649/CEE); con la direttiva della

Commissione del 28 settembre 1977 (77/629/CEE); con la direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977 (78/55/CEE); con la direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (78/692/CEE), recepite con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518.

Con la direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982, la Comunità ha apportato ulteriori modifiche alla direttiva di base.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione si prefigge, appunto, lo scopo di

operare il recepimento della suddetta normativa comunitaria.

In particolare, nell'articolato viene modificato l'allegato III al decreto presidenziale n. 1164, « Condizionamento », nei numeri 1 e 2, allo scopo di recepire l'articolo 1 della direttiva n. 82/331/CEE.

Entrambi i punti integrano le norme esistenti sul condizionamento commerciale dei materiali di moltiplicazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nell'allegato III, « Condizionamento, » al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva 68/193/CEE, il testo del n. 1 è sostituito dal seguente:

NATURA	QUANTITÀ
1) Barbatelle innestate	25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.

È, inoltre, sostituito dal seguente testo del n. 2 del medesimo allegato III:

NATURA	QUANTITÀ
2) Barbatelle franche	50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.